



Nuovo processo civile al via, ecco le novità in materia di mediazione.

(D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149)

Il Piano Straordinario per la Giustizia ha elaborato una strategia sul piano organizzativo, nella dimensione extraprocessuale ed in quella endoprocessuale. In tale direzione con la riforma della giustizia civile, il legislatore ha inteso promuovere il ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie.

AUMENTANO LE MATERIE OGGETTO DI MEDIAZIONE

- diritti reali
- condominio
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione,
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
- diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari
- **associazione in partecipazione**
- **consorzio**
- **franchising**
- **contratti d'opera, di rete, di somministrazione**
- **società di persone e subfornitura**

COMPETENZA TERRITORIALE

La domanda si presenta presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

Ora la competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti.

DURATA MASSIMA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Il termine di durata massima della mediazione è sempre di tre mesi.

La Riforma, però, ritiene ora questo termine prorogabile di altri tre prima della scadenza e mediante accordo scritto dalle parti.

Il termine decorre sempre dal deposito della domanda o dalla scadenza fissata dal giudice nel caso di mediazione demandata e non è soggetto a sospensione feriale.

Si aggiunge ora all' art. 6 del d.lgs. 28/ 2010 che sospende il giudizio, le parti comunicano al giudice la proroga del termine massimo di 3 mesi.

IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Fino ad ora il primo incontro doveva fissarsi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza.

Con la Riforma è **tra 20 e 40 giorni dal deposito dell'istanza**, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

La comunicazione, inviata dall'organismo di mediazione a entrambe le parti, deve ora contenere **più informazioni**: la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura e ogni altra informazione utile.

La comunicazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed impedisce la decadenza per una sola volta.

È FONDAMENTALE

- * LA PRESENZA PERSONALE DELLE PARTI**
- * ALMENO LA CONOSCENZA DA PARTE DEL DELEGATO**

Cass. civ., Sez. III, sentenza 5 luglio 2019, n. 18068 (conf. 8473/19)

NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 28/2010 E SUCC. MOD., È NECESSARIA LA COMPARIZIONE PERSONALE DELLE PARTI DAVANTI AL MEDIATORE, ASSISTITE DAL DIFENSORE.

NELLA COMPARIZIONE OBBLIGATORIA DAVANTI AL MEDIATORE LA PARTE PUÒ ANCHE FARSI SOSTITUIRE DA UN PROPRIO RAPPRESENTANTE SOSTANZIALE, EVENTUALMENTE NELLA PERSONA DELLO STESSO DIFENSORE CHE L'ASSISTE NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, PURCHÉ DOTATO DI APPOSITA PROCURA SOSTANZIALE.

LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ PUÒ RITENERSI REALIZZATA AL TERMINE DEL PRIMO INCONTRO DAVANTI AL MEDIATORE, QUALORA UNA O ENTRAMBE LE PARTI, RICHIESTE DAL MEDIATORE DOPO ESSERE STATE ADEGUATAMENTE INFORMATE SULLA MEDIAZIONE, COMUNICHINO LA PROPRIA INDISPONIBILITÀ DI PROCEDERE OLTRE.

Fino ad oggi nel primo incontro il mediatore si limitava, dopo avere spiegato la sua funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ad invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedeva con lo svolgimento.

Con la riforma Cartabia si prevede che il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

È inoltre previsto un obbligo di cooperazione in capo alle parti. «Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni».

IL DELEGATO

Comma 4 del nuovo art. 8 «Le parti partecipano **personalmente** alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono **delegare** un rappresentante **a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia**. I soggetti **diversi dalle persone fisiche** partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di **rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia**. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale».

E se non si esperisce la mediazione dopo il rilievo del giudice?

Se la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata massima della mediazione di tre mesi (articolo 6).

NOVITA': a tale udienza il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, **dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale**.

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Nuovo articolo 5 bis L. n. 28/2010: in caso di opposizione a decreto ingiuntivo **spetta a colui che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo proporre la domanda di mediazione.**

Alla prima udienza il giudice:

- * decide sulla provvisoria esecuzione;
- * fissa udienza successiva entro la quale deve essere stato esperito il tentativo di mediazione.
- * **Se all'udienza fissata la mediazione non è stata esperita, il giudice dichiara la domanda improcedibile, revoca il decreto e provvede sulle spese.**

MEDIAZIONE E CONDOMINIO

Il nuovo art. 5-ter L. 28/2010 riconosce la legittimazione dell'amministratore del condominio ad attivare il procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi (SENZA OBBLIGO DI SENTIRE L'ASSEMBLEA DEI CONDOMINI).

Il verbale di conciliazione o la proposta del mediatore devono essere approvati dall'assemblea con la maggioranza dell'art. 1136 c.c. entro il termine indicato nel verbale o fissato nella proposta. In mancanza di approvazione entro il termine, la conciliazione si intende non conclusa.

Mediazione demandata dal giudice

Con la legge di riforma sono stati ampliati i poteri del Giudice di favorire la conciliazione della causa

La mediazione demandata può essere disposta dal giudice **non più fino all'udienza di precisazione delle conclusioni ma anche all'udienza di precisazione delle conclusioni.**

La norma precisa che con la stessa ordinanza il giudice **fissa la successiva udienza** dopo la scadenza del termine massimo di durata della mediazione di tre mesi di cui all'articolo 6.

Rimane sempre che anche la mediazione demandata dal giudice è, come quella *ex lege*, **condizione di procedibilità della domanda.**

Se la mediazione non risulta esperita entro la data dell'udienza fissata dal giudice nell'ordinanza, **il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda.**

EFFETTIVITA' DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

Fino ad oggi nel primo incontro il mediatore si limitava, dopo avere spiegato la sua funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, ad invitare le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procedeva con lo svolgimento.

Con la riforma Cartabia si prevede che il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

È inoltre previsto un obbligo di cooperazione in capo alle parti. «Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni».

LA MEDIAZIONE TELEMATICA

«Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza».

«A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del d. lgs n. 82 del 2005».

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE. IL VERBALE.

Come prima, raggiunto un accordo di conciliazione, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo.

Invece, quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore ora deve darne atto nel verbale.

Il mediatore può sempre formulare una proposta di conciliazione da allegare al verbale e deve formularla se le parti gliene fanno concorde richiesta.

Il verbale è sottoscritto da tutti con firma certificata dal mediatore.

Novità: nel verbale il mediatore dà atto della presenza di coloro che hanno partecipato agli incontri e delle parti che, pur regolarmente invitate, sono rimaste assenti. Anche per la condanna da parte del giudice ad una somma pari al doppio del contributo unificato per l'ingiustificata comparizione in mediazione.

Il verbale digitale o analogico è redatto in **tanti originali quante sono le parti** che partecipano alla mediazione, oltre ad un originale per il deposito presso l'organismo. E' fatto obbligo all'organismo **di conservare copia degli atti** dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.

La mediazione con le Pubbliche Amministrazioni

Con l'introdotta art. 11 bis nel d.lgs. 28/2010 si è voluta favorire la mediazione anche quando una delle parti è una pubblica amministrazione.

Il decreto delegato modifica l'art.1 della L. 20/94 inserendo un comma, e così la responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche che concludono un accordo di conciliazione è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistite nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.

L'art. 8 d.lgs. 149/2022 ha introdotto all'art. 1 l. 20/1994 il nuovo comma 1.1, che prevede una speciale causa di limitazione della responsabilità erariale per i funzionari che sottoscrivono un accordo di conciliazione: “In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile è limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti”.

EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE

Resta fermo che l'accordo sottoscritto da parti e avvocati costituisce titolo esecutivo. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Negli altri casi l'accordo è omologato dal Presidente del Tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.

Sanzioni per mancata partecipazione alla mediazione

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro **senza giustificato motivo** al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al **doppio del contributo unificato** dovuto per il giudizio. In tali casi, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, **se richiesto, può altresì condannare** la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una **somma equitativamente determinata** in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Il giudice trasmette copia del provvedimento di condanna per mancata partecipazione, adottato **nei confronti di una P.A., al PM presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti**, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.

Patrocinio a spese dello Stato

Il nuovo art. 15 bis del d.lgs. 28/2010 ha assicurato il patrocinio a spese dello Stato, per la mediazione obbligatoria, se è raggiunto l'accordo di conciliazione.

L'ammissione al patrocinio è **esclusa** nelle **controversie per cessione di crediti** e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.

L'istanza si presenta **al COA del luogo dove ha sede l'organismo**. Il COA ha **20 giorni** per deliberare. L'ammissibile **può scegliere un avvocato iscritto** negli elenchi degli avvocati per il PSS. Parte ammessa **non deve pagare indennità** all'organismo di mediazione.

Raggiunto l'accordo di conciliazione, l'ammissione è confermata, su istanza dell'avvocato, dal consiglio dell'ordine che ha deliberato l'ammissione anticipata, **mediante apposizione del visto di congruità** sulla parcella. L'istanza di conferma indica l'ammontare del compenso richiesto dall'avvocato ed è corredata dall'accordo di conciliazione. Il consiglio dell'ordine, verificata la completezza della documentazione e la congruità del compenso in base al valore dell'accordo indicato necessariamente nel verbale contenente l'accordo (come previsto dall'articolo 11, comma 3), conferma l'ammissione e trasmette copia della parcella vistata all'ufficio competente del Ministero della giustizia perché proceda alle verifiche ritenute necessarie e all'organismo di mediazione.

INCENTIVI FISCALI

L'art. 17 del D.l.gs 28/2010 prevede:

- 1) l'esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione;**
- 2) l'esenzione dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100 mila Euro per il verbale contenente l'accordo. Altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.**

IL CREDITO D'IMPOSTA

L'art. 20 del D.lgs. n. 28/2010 regola il credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione e riconosce - un credito di imposta pari all'**indennità corrisposta** e fino a concorrenza di **Euro 600, in caso di accordo di conciliazione;**

In caso di mediazione obbligatoria o demandata, un credito di imposta del **compenso del proprio avvocato**, nei limiti previsti dai parametri forensi e **fino a concorrenza di Euro 600.**

In caso di conclusione di un accordo di conciliazione a causa introdotta, è riconosciuto un **credito di imposta per il contributo unificato versato per il giudizio estinto**, nel limite di quanto versato e **fino ad un importo massimo di 518 Euro.**

La norma fissa anche un limite complessivo del credito per procedura pari ad euro 600 ed un importo **massimo annuale** in caso di pluralità di procedure pari a:

- Euro 2400 per le persone fisiche,
- Euro 24 mila per le persone giuridiche.

In caso di insuccesso della procedura, i crediti di imposta sono ridotti alla metà.

L'INDENNITA' PER L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Al momento della presentazione della domanda di mediazione o al momento dell'adesione corrisponde all'organismo, oltre alle spese documentate, un importo a titolo di **indennità comprendente le spese di avvio e le spese di mediazione per lo svolgimento del primo incontro. Quando la mediazione si conclude senza l'accordo al primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.**

Per la mediazione obbligatoria e per quella demandata dal giudice all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.